

«tradizionale» sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum «tradizionale» e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d'acquisto nonché su eventuali sconti e promozioni. L'esaurimento del contingente ha generato un aumento imprevedibile della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori di rum «tradizionale» non potevano prevedere all'inizio dell'anno, vale a dire al momento della stipula dei contratti, l'eventualità di un superamento né l'intensità di tale superamento. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum «tradizionale» subiranno perdite importanti per i quantitativi che superano il contingente. È opportuno pertanto autorizzare l'aumento retroattivo del contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- (6) Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati e un'analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione conclusasi nel luglio 2016 ha confermato che le importazioni in Francia di rum «tradizionale» proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione hanno riguardato solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia. Per tale motivo la presenza di un'aliquota ridotta non rischia di generare distorsioni della concorrenza sul mercato del rum in Francia né sul mercato unico.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 189/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a:

- a) un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; e
- b) un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.»;

- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne:

- a) l'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012; e
- b) l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB

18CE0212

